di Valerio Pandolfinii
Avvocato - diritto d'impresa e farmaceutico



LA SUCCESSIONE DEL SOCIO

ANALIZZATE LE DIVERSE POSSIBILITÀ STABILITE DALLE NORMATIVE QUALORA UNO DEI CONSOCIATI DELLA FARMACIA, ESERCITATA ATTRAVERSO UNA SOCIETÀ, VENGA A MANCARE

Quando una farmacia è esercitata attraverso una società, di persone o di capitali, il venir meno di un socio nella società può comportare uno sconvolgimento degli equilibri all'interno della compagine sociale, in particolare quando il socio ha un particolare ruolo all'interno della società. Le conseguenze per i soci superstiti e gli eredi in caso di morte di un socio di una società di farmacia sono diverse a seconda della tipologia di società e delle previsioni contenute nello statuto.

Le società di persone

Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s, società semplici), come è noto, i soci assumono responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali. Di conseguenza, la partecipazione sociale non è liberamente trasmissibile; se muore un socio di società di persone, si scioglie il vincolo tra società e socio deceduto e gli eredi non subentrano automaticamente nella posizione del socio defunto - salvo diversa previsione dello statuto -, ma hanno solo diritto a ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio defunto. Gli eredi, in sostanza, non diventano soci, ma creditori della società relativamente alla quota del socio defunto ad essi spettante. In particolare, l'art. 2284 c.c. prevede che – salvo diversa disposizione dello statuto – alla morte del socio di società di persone i soci superstiti hanno una triplice opzione (da esercitare entro 6 mesi dalla morte del socio):

- liquidare la quota del de cuius agli eredi, sulla base dell'effettivo patrimonio della società (e non del valore nominale della partecipazione al capitale); l'obbligo di liquidazione è a carico della società;
- sciogliere la società, previa liquidazione della stessa (art. 2272, n. 4 c.c.);
- continuare la società con gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi acconsentano espressamente; in assenza di indicazione testamentaria delle frazioni della quota di partecipazione del de cuius, gli eredi diventano contitolari della stessa in comunione ereditaria pro indiviso, che potrà essere sciolta mediante atto di divisione.

Le stesse regole si applicano qualora la società sia composta da due soli soci. Per le S.a.s., invece, vige una disciplina diversa in caso di morte del socio accomandante (il quale non è illimitatamente responsabile): in tal caso, infatti, la sua quota di partecipazione è trasmissibile per causa di morte (2322, 1° comma c.c.).

Le società di capitali

Le società di capitali e, in particolare, le S.r.l., hanno invece un patrimonio distinto da quello dei soci, e, pertanto, sono soggetti di diritto distinti dai soci che le compongono. Diversamente, quindi, dalle società di persone, nella S.r.l. le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili mortis causa (art. 2469, comma 1, c.c.). Pertanto, in assenza di contrarie previsioni dello statuto, gli eredi di un socio di S.r.l. succedono al socio defunto, acquisendone la partecipazione e divenendo così soci fin dal momento del decesso.

Anche in questo caso, qualora vi siano più eredi e manchi l'indicazione testamentaria delle frazioni della quota di partecipazione del de cuius, le quote cadono in comunione ereditaria e quindi non vengono automaticamente acquistate pro-quota dai coeredi; a tal fine, è necessario procedere, dopo l'apertura della successione, alla divisione ereditaria. Prima della divisione, i diritti dei coeredi sulle quote cadute in successione possono esser esercitati da un rappresentante comune (art. 2468 c.c.), nominato a maggioranza, calcolata secondo il valore della quota pro-indiviso a ciascuno spettante.

Nelle società di persone, i membri assumono responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali

Possibili eccezioni: lo statuto

Come accennato, tuttavia, lo statuto può prevedere diverse regole organizzative, attraverso le c.d. clausole di continuazione.

È possibile, infatti, stabilire nello statuto che:

- i soci superstiti siano obbligati a prestare il loro consenso alla continuazione della società con i successori, mentre gli eredi e i legatari possono decidere se continuare o non continuare la società, chiedendo la liquidazione della loro quota (clausola di continuazione facoltativa);
- siano obbligati a continuare la società sia i soci che gli eredi e legatari (clausola di continuazione obbligatoria);
- la società prosegua automaticamente con gli eredi (clausola di continuazione automatica).

È possibile altresì prevedere nello statuto che la liquidazione della quota del de cuius agli eredi sia a carico dei soci superstiti (clausola di consolidazione); in tal caso, la quota del socio defunto si accresce (cioè viene divisa proporzionalmente) a favore degli altri soci superstiti, i quali devono liquidare gli eredi del socio defunto, tenendo conto del valore effettivo della stessa o secondo determinati criteri.

Le società titolari

La disciplina generale dettata dal Codice civile, ora descritta, è in parte derogata dalla specifica norma prevista dall'art. 7 della L. n. 362/1991, per le società titolari di farmacia. Tale norma si applica solo quando è richiamata direttamente dallo statuto, oppure quando lo statuto non preveda alcuna disciplina della vicenda successoria del socio (nel qual caso prevale sulle norme del codice civile in quanto lex specialis); non si applica, invece, quando lo statuto rinvia espressamente alle norme del codice civile in

Ai sensi del comma 9, art. 7, legge n. 362/1991

A seguito del decesso di un socio di società titolare di farmacia, l'erede del socio premorto subentra iure successionis nella quota del de cuius

materia. Il comma 9 dell'art. 7 della L. n. 362/1991, nel testo modificato dal DL n. 1/2012, stabilisce che, a seguito del decesso di un socio di società titolare di farmacia (di persone o di capitali), l'erede (o il legatario) del socio premorto subentra iure successionis (cioè automaticamente) nella quota del de cuius. Pertanto, gli eredi del socio di società titolare di farmacia possono scegliere di:

- continuare la società;
- chiedere ai soci superstiti la liquidazione della quota;
- cedere la propria partecipazione, ai soci o a terzi.

Dalla data del decesso del socio si crea una società di fatto per la gestione provvisoria della farmacia tra tutti gli eredi, sempre che questi inviino richiesta alla ASL di autorizzazione alla gestione provvisoria e la ASL emetta tale autorizzazione. Una volta autorizzata alla gestione provvisoria, la società di fatto può successivamente assumere anche la titolarità della farmacia, sempre che, entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di successione (e dunque entro 18 mesi dalla morte del de cuius):

- gli eredi esprimano formalmente la loro volontà di (continuare la società e) partecipare alla società titolare di farmacia;
- non sussista (o sia sanata, ove esistente) alcuna delle incompatibilità tra i soci, previste dagli artt. 7 e 8 della L. n. 362/1991.

Durante il periodo di gestione provvisoria, la quota di partecipazione del socio premorto viene gestita provvisoriamente dagli eredi, i quali possono, entro 6 mesi dalla dichiarazione di successione, regolarizzare la società di fatto, costituendo una società (di persone o di capitali). In mancanza, verrà emesso un provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia e quest'ultima verrà messa a concorso, se nel frattempo l'esercizio della farmacia

Possibili clausole nello statuto

Lo statuto può tuttavia prevedere delle limitazioni alla libera trasferibilità delle quote in caso di morte del socio, in modo da evitare che nella compagine sociale subentrino gli eredi del de cuius. Le clausole statutarie limitative del trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali nelle S.r.l. appartengono essenzialmente a quattro tipologie:

- **clausole di intrasferibilità**, che vietano agli eredi o legatari di entrare a far parte della società, attribuendo loro solo il diritto alla liquidazione della quota del de cuius;
- **clausole di gradimento**, che subordinano il trasferimento a eredi o legatari di partecipazioni societarie al gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi;
- **clausole di prelazione**, in base alle quali gli eredi del socio defunto che intendano cedere le quote ereditate devono preferire, a parità di condizioni, i soci superstiti;
- **clausole di riscatto**, che obbliga gli eredi ad offrire le quote del de cuius in opzione ai soci superstiti, ad un prezzo predeterminato nello statuto.

